

IsWB.1 REV00
SEGNALAZIONE ILLECITI E IRREGOLARITÀ WHISTLEBLOWING

Revisione	Data	Motivo della revisione	Visto preparazione	Visto approvazione
00	07/12/2023	Documento di nuova emissione	Adriano Vescovo	Paolo Quinto Nicoletta Pettenò Daniele Risato Davide Simionato Manuel Filippone

SCOPO E AMBITO D'APPLICAZIONE

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

È il c.d. "decreto *whistleblowing*" che introduce un insieme di regole e prescrizioni volte a promuovere l'adozione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l'obiettivo di favorire l'emersione di illeciti o situazioni di rischio; infatti, il termine *whistleblowing* significa letteralmente "soffiare nel fischietto" ed è comunemente utilizzato per indicare la segnalazione di condotte illecite.

La seguenti istruzioni ha lo scopo, per l'appunto, di fornire informazioni utili sui canali per la raccolta e gestione delle segnalazioni/irregolarità- Whistleblowing.

FIGURE COINVOLTE

- Segnalante: qualsiasi persona che ha rapporti diretti o indiretti con l'organizzazione.
- Gestore delle segnalazioni: Responsabile del Sistemi di Gestione Integrato, sig. Adriano Vescovo contattabile tramite segnalazione su piattaforma dedicata al seguente link: <https://gruppohalleyveneto.openblow.it> o verbalmente, mediante apposita audizione.

CHI PUÒ INVIARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere inviate da soggetti interni o esterni all'organizzazione, quali ad esempio dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, tirocinanti, consulenti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo della società, quali Consiglieri di Amministrazione o componenti dei Collegio Sindacale.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, riguardano violazioni di legge che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, come ad esempio la commissione di un atto corruttivo o la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientale.

Si tratta di comportamenti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, quali, a titolo esemplificativo, comportamenti corruttivi verso la Pubblica Amministrazione, violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, violazioni della normativa in materia Ambientale. Si evidenzia che tali segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente per il tramite dei canali di segnalazione interni;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società.
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea sopra indicati.

NB: sono escluse dall'ambito delle Segnalazioni Rilevanti:

- 1) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (da inviare alle funzioni del Personale di competenza);
- 2) reclami relativi a disservizi delle prestazioni rese dalle società e/o in tema di qualità dei prodotti (da inviare alle dedicate funzioni aziendali).

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di garantire un adeguato trattamento, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è opportuno siano indicati:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali documenti allegati;
- eventuali soggetti a conoscenza dei fatti.

CHI È IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

È la Funzione incaricata dalla società di Gestire i canali interni delle segnalazioni, e di provvedere alla loro istruttoria, nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni previste per la tutela dei dati personali.

CANALE INTERNO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di eventuali illeciti/irregolarità/violazioni devono essere presentate attraverso i canali dedicati, rappresentati da:

- a) segnalazione tramite piattaforma digitale individuabile sul sito internet aziendale;
- b) segnalazione tramite canale orale telefonico tenuto esclusivamente dal Gestore del Canale.

Entro sette giorni dalla segnalazione verrà inviata una conferma di presa in carico della stessa; entro tre mesi verrà conclusa l'istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della stessa.

I dati e le informazioni saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023 (cfr. Policy privacy).

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante, in via residuale e solo nelle situazioni di seguito descritte, potrà eseguire una segnalazione esterna presso il canale di segnalazione messo a disposizione dall'ANAC per eventuali irregolarità, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) *non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;*
- b) *la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4, e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) *la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*
- d) *la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*



L'ANAC, entro i termini indicati, provvederà a comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che potrà consistere anche nell'archiviazione, o nella trasmissione alle autorità competenti (amministrative e/ o giudiziarie), o in una raccomandazione, o in una sanzione amministrativa, con priorità alla tutela dell'interesse pubblico.

L'ANAC potrà non dare seguito alle segnalazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione; per maggiori informazioni si rinvia al seguente sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.